

ORIGINALI

## DELIBERAZIONE n.13/1

OGGETTO: Art.12, comma 8, DPR 4 dicembre 1997 n.465: CRITERI E MODALITA'

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l'art.12, comma 8, prevede, tra l'altro, che il Consiglio nazionale di amministrazione, in base a criteri e modalità appositamente predeterminati, dispone, acquisito il parere favorevole del sindaco e del presidente della provincia, per i segretari comunali, il passaggio alla fascia professionale corrispondente a quella dell'Ente presso cui hanno svolto, entro la data del 18 maggio 1997, le funzioni di segretario in qualità di reggente o di supplente e abbiano esercitato, presso lo stesso ente, le medesime funzioni per almeno 6 mesi continuativi alla data del 18 maggio 1997 negli ultimi tre anni;

Dato atto che la norma in questione si riferisce tanto ai segretari che intendano essere iscritti in fascia superiore quanto ai segretari che intendano essere iscritti in fascia inferiore;

Ritenuto peraltro opportuno disciplinare in maniera differenziata le due fattispecie in modo che siano rispettate comunque imparzialità e buon andamento;

Considerato:

- ◆ che per quanto concerne l'iscrizione in fascia inferiore, si rende necessario rispettare il principio dell'iscrivibilità nei limiti del contingente di disponibilità della sezione regionale, determinato per classi di comuni;
- ◆ che si rende, altresì, necessario definire norme che confermino il principio dell'indisponibilità delle fasce professionali;
- ◆ che per quanto concerne l'iscrizione in fascia superiore si rende, inoltre, necessario accertare il possesso della professionalità necessaria;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

1. Per quanto concerne le domande di iscrizione in fascia inferiore, il Consiglio nazionale di amministrazione dispone l'iscrizione nei limiti del contingente di disponibilità, determinato per classi di comuni.
2. Con l'iscrizione nella fascia inferiore, il segretario viene cancellato dall'originaria fascia di appartenenza e potrà essere riscritto nelle fasce superiori con l'osservanza delle procedure previste dal DPR 4 dicembre 1997, n.465, per la progressione in carriera.
3. Per quanto concerne l'iscrizione in fascia superiore si determinano i seguenti criteri:
  - a) per i segretari attualmente reggenti o supplenti il consiglio di amministrazione dispone l'iscrizione nella fascia superiore;
  - b) per i segretari attualmente non reggenti o supplenti è istituita la commissione di esame per l'accertamento della professionalità necessaria.

La commissione è composta da un sindaco, un segretario ed un esperto nominati dal consiglio nazionale di amministrazione.

4. In ogni caso l'iscrizione è disposta nei limiti del contingente di disponibilità determinato per classi di comuni con conseguente cancellazione dall'originaria fascia di appartenenza.
5. Nel caso di richieste superiori alle disponibilità del contingente, si applicano le determinazioni di cui alla deliberazione n.10/5 del 14 maggio 1998 di questo consiglio nazionale di amministrazione.

Deliberazione rettificata con atto del Consiglio di Amministrazione n.15/1 del 30 luglio 1998: i punti 4 e 5 sono così sostituiti:

4. Nel caso di passaggio dall'albo nazionale alle sezioni regionali, l'iscrizione è disposta nei limiti del contingente di disponibilità determinato per classi di comuni con conseguente cancellazione dall'originaria fascia di appartenenza. Nel caso di richieste superiori alle disponibilità del contingente, si applicano le determinazioni di cui alla

deliberazione n.10/5 del 14 maggio 1998 di questo consiglio nazionale di  
amministrazione.